



Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale



Vademecum NIS

**Indicazioni di carattere generale e calendario
degli adempimenti**

Settembre 2026

Controllo di versione

VERSIONE	DATA PUBBLICAZIONE	NOTE
1.0	Settembre 2026	Prima pubblicazione.

INDICE

1. Introduzione.....	1
2. Calendario degli adempimenti.....	2
3. Focus su alcuni adempimenti	4
3.1. La registrazione	4
3.2. Aggiornamento delle informazioni	4
3.3. Elencazione e categorizzazione delle attività e dei servizi.....	5

1. Introduzione

Il presente documento ha lo scopo di fornire indicazioni di carattere generale circa i principali adempimenti NIS alle organizzazioni (soggetti NIS) cui è stata comunicata l'inclusione o la permanenza nell'elenco dei soggetti essenziali ed importanti, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138 (c.d. decreto NIS), con posta elettronica certificata (PEC) inviata dall'indirizzo no-reply@pec.acn.gov.it al domicilio digitale dell'organizzazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili nell'area dedicata alla disciplina NIS [NIS-Network Information Security](#) e alle relative [domande frequenti](#) presenti sul sito istituzionale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN).

2. Calendario degli adempimenti

Come si può evincere dalla figura sottostante, ai sensi del decreto NIS, sono previsti sei principali obblighi per i soggetti¹ ognuno con specifici termini stabiliti dal decreto medesimo o dalle determinazioni ACN attuative (<https://www.acn.gov.it/portale/nis/la-normativa>). Alcuni termini sono ricorrenti su base annuale, mentre altri ricorrono una tantum e sono correlati all'annualità di inserimento nell'elenco dei soggetti NIS.

Art. 7 c.1	Registrazione e aggiornamento della registrazione.
Art. 7 c.4	Trasmissione e aggiornamento delle informazioni.
Art. 23	Obblighi per gli organi di amministrazione e direttivi.
Art. 24	Obblighi in materia di misure di gestione dei rischi per la sicurezza informatica.
Art. 25	Obblighi in materia di notifica di incidente.
Art. 30	Elencazione e categorizzazione delle attività e dei servizi.

Figura 1. Principali adempimenti NIS.

In particolare, con riferimento ai termini annuali ricorrenti:

- **dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, tutti i soggetti NIS sono tenuti a effettuare o aggiornare la registrazione**, presentando una nuova dichiarazione NIS tramite il Servizio NIS/Registrazione reso disponibile dal portale dei servizi di ACN raggiungibile all'indirizzo <https://portale.acn.gov.it/>. I soggetti che effettuano la registrazione nei termini previsti ricevono la comunicazione di inserimento, permanenza o espunzione dall'elenco dei soggetti NIS entro il 14 aprile di ogni anno.

¹ Per i soggetti riconducibili a gestori di registro dei nomi di dominio di primo livello (*registry*) e a fornitore di servizi di registrazione di nomi di dominio (*registrar*) vengono anche in rilievo gli obblighi di cui all'articolo 29 del decreto NIS (<https://www.acn.gov.it/portale/nis/modalita-specifiche-base>) e le previsioni settoriali specifiche di cui all'articolo 32, comma 3. Inoltre, le entità finanziarie di cui al Regolamento 2022/2554 (DORA) sono sollevate da alcuni adempimenti, così come disciplinato dal decreto NIS e dalle determinazioni attuative. È comunque sempre possibile e favorevolmente considerata la loro attuazione, da parte di tali soggetti, su base volontaria.

- **dal 15 aprile al 31 maggio di ogni anno, tutti i soggetti NIS sono tenuti a trasmettere o aggiornare le informazioni previste dall'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto NIS, nonché dalla relativa determinazione ACN attuativa**, tramite il Servizio NIS/Aggiornamento delle informazioni reso disponibile dal portale dei servizi di ACN raggiungibile, previa autenticazione, all'indirizzo <https://portale.acn.gov.it/>. Sul punto, si evidenzia che, in caso di sopravvenuta modifica delle predette informazioni, i soggetti NIS sono tenuti al loro aggiornamento tempestivo e, in ogni caso, entro 14 giorni dalla modifica, tramite il medesimo servizio.
- **dal 1° maggio al 30 giugno di ogni anno, tutti i soggetti NIS sono tenuti a svolgere o aggiornare la categorizzazione delle attività e dei servizi**, tramite il Servizio NIS/Categorizzazione reso disponibile dal portale dei servizi di ACN raggiungibile, previa autenticazione, all'indirizzo <https://portale.acn.gov.it/>.

Inoltre, i **soggetti NIS inseriti nell'elenco dei soggetti NIS nel 2025** devono:

- a partire da gennaio 2026², procedere alla notifica degli incidenti significativi di base allo CSIRT Italia;
- entro ottobre 2026³, completare l'adozione delle misure di sicurezza di base.

Infine, i **soggetti NIS inseriti nell'elenco dei soggetti NIS nel 2026** devono⁴:

- a partire da gennaio 2027, procedere alla notifica degli incidenti significativi di base allo CSIRT Italia;
- entro luglio 2027, completare l'adozione delle misure di sicurezza di base.

Le misure di sicurezza di base e gli incidenti significativi di base sono disciplinati dalla determinazione ACN recante le c.d. specifiche di base, corredata da linee guida (<https://www.acn.gov.it/portale/nis/modalita-specifiche-base>). Inoltre, è possibile consultare le FAQ in materia (<https://www.acn.gov.it/portale/faq/nis/misure-di-sicurezza-e-notifica-di-incidenti>).

I soggetti NIS devono effettuare tutte le comunicazioni all'Autorità nazionale competente NIS previste dal decreto NIS tramite i servizi NIS resi disponibili – previa autenticazione e censimento delle utenze, nonché associazione con l'organizzazione – **dal portale dei servizi di ACN, raggiungibile all'indirizzo <https://portale.acn.gov.it/>**.

Per segnalare criticità o formulare quesiti in merito alla disciplina NIS, al proprio status di soggetto essenziale o importante, al funzionamento del portale, è possibile richiedere assistenza tramite il Service Desk raggiungibile, previa autenticazione, all'indirizzo <https://portale.acn.gov.it/support/>.

² Per i soggetti che hanno effettuato la registrazione entro il 28 febbraio 2025, il termine preciso è fissato dall'articolo 42 del decreto NIS in nove mesi dalla ricezione della comunicazione di inserimento nell'elenco dei soggetti NIS.

³ Per i soggetti che hanno effettuato la registrazione entro il 28 febbraio 2025, il termine preciso è fissato dall'articolo 42 del decreto NIS in diciotto mesi dalla ricezione della comunicazione di inserimento nell'elenco dei soggetti NIS.

⁴ Decorso il periodo di prima applicazione, i termini per i soggetti inseriti nell'elenco dei soggetti NIS sono stati fissati con specifica Determinazione del Direttore Generale di ACN (<https://www.acn.gov.it/portale/nis/la-normativa>).

3. Focus su alcuni adempimenti

3.1. La registrazione

La registrazione è il processo tramite il quale il soggetto NIS si manifesta all'Autorità nazionale competente NIS, fornendo e aggiornando, tramite un'apposita dichiarazione telematica, le informazioni necessarie per determinare l'effettiva riconducibilità all'ambito di applicazione rispetto alle specifiche tipologie di soggetto di cui agli allegati I, II, III e IV, del decreto NIS⁵ e la valutazione quale soggetto importante o soggetto essenziale.

Maggiori informazioni sul processo di registrazione, ivi incluso il processo di autovalutazione, sono disponibili nelle FAQ dedicate (<https://www.acn.gov.it/portale/faq/nis/registrazione>). Inoltre, è possibile consultare le FAQ relative all'ambito di applicazione generale (<https://www.acn.gov.it/portale/faq/nis/ambito>) e settoriale (<https://www.acn.gov.it/portale/faq/nis/settori-sottosettori-e-tipologie-di-soggetto>).

La registrazione, in via ordinaria, si svolge dal primo gennaio al 28 febbraio di ogni anno.

La prima registrazione, inoltre, è il momento in cui il soggetto NIS designa il punto di contatto, ovvero la persona fisica con il compito di curare l'attuazione delle disposizioni del decreto NIS per conto del soggetto stesso. In particolare, il punto di contatto accede ai Servizi NIS, effettua, per conto del soggetto, la registrazione di cui all'articolo 7 del decreto NIS, e interloquisce con l'Autorità nazionale competente NIS.

Maggiori informazioni sui ruoli previsti dal decreto NIS, ivi incluso il punto di contatto, e le procedure per interagire con il portale dei servizi e i Servizi NIS sono disponibili nelle FAQ dedicate (<https://www.acn.gov.it/portale/faq/nis/ruoli-e-procedure>).

3.2. Aggiornamento delle informazioni

L'aggiornamento delle informazioni è il processo tramite il quale il soggetto NIS condivide con l'Autorità nazionale competente NIS le informazioni previste dal decreto NIS e dalle determinazioni attuative al fine di rendere maggiormente efficace l'attività di supporto di quest'ultima e dello CSIRT Italia.

Il processo prevede:

- **l'obbligo di mantenere sempre aggiornato l'intero bagaglio informativo** condiviso con l'Autorità nazionale competente NIS, procedendo all'aggiornamento tempestivamente e, in ogni caso, entro quattordici giorni dalla data della modifica (articolo 7, comma 7, del decreto NIS);
- **una finestra temporale annuale, dal 15 aprile al 31 maggio, in cui i soggetti NIS sono chiamati a verificare l'effettiva attualità** dell'intero bagaglio informativo condiviso con l'Autorità nazionale competente NIS al fine di procedere all'eventuale aggiornamento (articolo 7, comma 4, del decreto NIS).

⁵ Unitamente all'applicabilità della disciplina di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto NIS in relazione ai gruppi di imprese, alle imprese collegate e alle imprese associate.

La prima trasmissione delle informazioni, inoltre, è il momento in cui il soggetto NIS designa il sostituto punto di contatto, il referente CSIRT e i suoi sostituti⁶.

Maggiori informazioni sui ruoli previsti dal decreto NIS, ivi inclusi il sostituto punto di contatto, il referente CSIRT e i suoi sostituti, nonché le procedure per interagire con il portale dei servizi e i Servizi NIS sono disponibili nelle FAQ dedicate (<https://www.acn.gov.it/portale/faq/nis/ruoli-e-procedure>).

Le informazioni che devono essere condivise e mantenute aggiornate sono le seguenti:

- i dati anagrafici e di contatto del soggetto NIS. Tali informazioni includono il codice fiscale, la denominazione, l'indirizzo della sede legale, l'indicazione del rappresentante legale, l'elenco dei procuratori generali, il numero di telefono, il domicilio digitale e un indirizzo di posta elettronica ordinaria funzionale;
- i dati anagrafici e di contatto del punto di contatto e del suo sostituto;
- i dati anagrafici e di contatto del referente CSIRT e dei suoi eventuali sostituti;
- i dati anagrafici e di contatto dei componenti degli organi di amministrazione e direttivi, quali persone fisiche responsabili ai sensi dell'articolo 38, comma 5, del decreto NIS;
- i dati anagrafici e di contatto della segreteria, ove presente;
- ove applicabile, l'elenco dei servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto NIS che il soggetto NIS offre nell'UE (con l'indicazione dei relativi Stati membri);
- l'elenco degli indirizzi IP statici (pubblici) e dei nomi di dominio in uso o nella disponibilità del soggetto NIS;
- l'elenco dei accordi di condivisione delle informazioni;
- l'elenco dei fornitori rilevanti.

Inoltre, alcune tipologie di soggetto (articolo 7, comma 5, del decreto NIS) devono anche condividere e mantenere aggiornato l'indirizzo della sede principale e delle altre sedi nell'Unione europea, ovvero, qualora l'organizzazione riconducibile a una o più di tali tipologie di soggetto non sia stabilita nell'Unione europea, la stessa dovrà indicare l'indirizzo della sede del suo rappresentante, unitamente ai dati di contatto aggiornati.

Maggiori informazioni sull'aggiornamento delle informazioni sono disponibili nelle FAQ dedicate (<https://www.acn.gov.it/portale/faq/nis/aggiornamento-delle-informazioni>).

3.3. Elencazione e categorizzazione delle attività e dei servizi.

L'elencazione e la categorizzazione delle attività e dei servizi è il processo tramite il quale il soggetto NIS svolge un'analisi di impatto semplificata in base a un modello armonizzato, condividendone gli esiti con l'Autorità nazionale competente NIS al fine di stabilire obblighi in materia di misure di sicurezza proporzionati.

Le modalità per svolgere tale esercizio, dal primo maggio al 30 giugno di ogni anno, sono disciplinate dalla determinazione recante il modello di categorizzazione, corredata da una linea guida (<https://www.acn.gov.it/portale/nis/categorizzazione>). Maggiori informazioni sono disponibili nelle FAQ dedicate (<https://www.acn.gov.it/portale/faq/nis/categorizzazione>).

⁶ In relazione alla designazione del referente CSIRT e dei suoi sostituti, il soggetto NIS si può avvalere della facoltà di rimandare la designazione al 31 dicembre dell'anno in cui è stato inserito nell'elenco dei soggetti NIS.